

36073/2021



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**QUINTA SEZIONE CIVILE**

Oggetto: iva - omessa  
presentazione della  
dichiarazione

Composta da

- Biagio Virgilio - Presidente -
- Angelina-Maria Perrino - Consigliere -
- Paolo Catalozzi - Consigliere Rel. -
- Roberto Succio - Consigliere -
- Pierpaolo Gori - Consigliere -

R.G.N. 5421/2015  
Cron. 36073  
CC - 17/09/2021

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 5421/2015 R.G. proposto da

(omissis) s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), con domicilio eletto  
presso lo studio dell'avv. (omissis), sito in (omissis)  
(omissis)

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la  
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

- resistente -

(omissis) s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della  
Campania, n. 6691/45/14, depositata il 3 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre  
2021 dal Consigliere Paolo Catalozzi;

5104  
2021

u

**RILEVATO CHE:**

- la (omissis) s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 3 luglio 2014, di reiezione dell'appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento notificata, ai sensi degli artt. 36 *bis*, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 *bis*, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per mancato versamento dell'i.v.a.;
- dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale cartella era stato disconosciuto il credito di imposta indicato nella dichiarazione resa per l'anno 2008, in quanto maturato nel periodo di imposta precedente, in relazione al quale la contribuente non aveva presentato la relativa dichiarazione;
- il giudice di appello ha respinto il gravame della società evidenziando che all'omessa presentazione della dichiarazione conseguiva la perdita del diritto alla detrazione, residuando alla parte unicamente il diritto al rimborso dell'imposta versata in eccesso;
- il ricorso è affidato a cinque motivi;
- l'Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione;
- la (omissis) s.p.a. non spiega alcuna difesa;

**CONSIDERATO CHE:**

- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 *bis*, d.P.R. n. 633 del 1972, e 36 *bis*, d.P.R. n. 600 del 1973, per aver la sentenza impugnata ritenuto che, in una situazione di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione potesse procedere al controllo cartolare automatizzato e alla conseguente iscrizione a ruolo della pretesa erariale, e non fosse, invece, tenuta alla notifica dell'avviso di accertamento con cui procedere alla contestazione delle imposte

dovute;

- il motivo è infondato;
- la controversa questione oggetto della doglianza è stata autorevolmente risolta da questa Corte con pronuncia, resa a sezioni Unite, n. 17758 dell'8 settembre 2016, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi;
- con tale pronuncia è stato affermato, risolvendo il contrasto rilevato presso la giurisprudenza di legittimità (evidenziato anche dalla ricorrente), che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-*bis* e 60, d.P.R. n. 633 del 1972;
- con il secondo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 30 e 55, d.P.R. n. 633 del 1972, 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e 18, Dir. 77/388/CEE, per aver il giudice di appello ritenuto che l'omessa presentazione della dichiarazione comportava la perdita del diritto alla detrazione;
- con il quarto motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18, Dir. 77/388/CEE, per aver la Commissione regionale negato il diritto alla detrazione dell'i.v.a. in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione;
- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;
- la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al

secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione (cfr. Cass., Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17757);

- la Commissione regionale non ha fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto ha fatto conseguire l'insussistenza del credito i.v.a. vantato dalla società alla mera omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo di maturazione di imposta;

- avrebbe, invece, dovuto valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali di cui all'art. 17, Dir. 77/388/CEE, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, nonché, eventualmente, la tempestività dell'esercizio del diritto alla detrazione, in relazione al termine previsto dall'art. 19, primo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione all'epoca vigente;

- all'accoglimento di tali motivi segue l'assorbimento dei motivi residui, con cui si censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla detrazione (terzo motivo) e la violazione degli artt. 6, comma 5 *bis*, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 10, l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione alla affermata debenza delle sanzioni irrogate per indebita utilizzazione del credito di imposta disconosciuto (quinto motivo);

- la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione

#### **P.Q.M.**



La Corte accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

ll


Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17 settembre 2021.

Il Presidente

Biagio Virgilio



IL CANCELLIERE ESPERTO  
Simona Terrini



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
23/09/2021  
CANCELLIERE ESPERTO  
Simona Terrini

